Appalti pubblici, offerte incomplete e requisiti premiali: quando è legittima l’esclusione

di Dario Immordino

Data di pubblicazione: 26-11-2026

L’offerta che non identifica i prodotti essenziali della fornitura non può essere completata dopo la scadenza del termine di gara mediante chiarimenti. Anche la dichiarazione di possedere una certificazione premiale può giustificare l’esclusione, anziché la sola perdita del punteggio, quando la caratteristica risulti inesistente e la disciplina di gara preveda espressamente tale conseguenza.

Guida alla lettura

L’**offerta che non identifica i prodotti essenziali della fornitura non può essere completata dopo la scadenza del termine di gara mediante chiarimenti**. **Anche la dichiarazione di possedere una certificazione premiale può giustificare l’esclusione, anziché la sola perdita del punteggio, quando la caratteristica risulti inesistente e la disciplina di gara preveda espressamente tale conseguenza**. Il TAR Lazio, Roma, con la sentenza 21 ottobre 2026, n. 16626, ha applicato entrambi i principi a una gara Consip per sistemi di intelligenza artificiale.

L’impresa inizialmente prima classificata era stata esclusa per due ragioni autonome: non aveva identificato i server destinati al funzionamento della piattaforma software offerta e aveva dichiarato il possesso di una certificazione Nvidia, valutata quattro punti, che la configurazione proposta non possedeva. Il TAR ha ritenuto legittimi entrambi i motivi, distinguendo la carenza sostanziale dell’offerta dalla mera irregolarità documentale e la rinuncia a una miglioria dalla dichiarazione positiva di una caratteristica inesistente.

La documentazione di gara richiedeva l’identificazione dei prodotti, con indicazione di marca e modello, anche nello schema dell’offerta economica. L’impresa aveva individuato il software, ma non gli apparati hardware necessari a utilizzarlo. Poiché la piattaforma era compatibile con server differenti, i documenti presentati non permettevano di stabilire quale configurazione fosse stata effettivamente proposta. **Non mancava soltanto un dato descrittivo: restava indeterminata una componente della fornitura sulla quale l’operatore avrebbe dovuto assumere un impegno preciso entro il termine di presentazione**.

La conclusione discende dalla disciplina delle offerte parziali e dal limite posto ai **chiarimenti dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023**. Il chiarimento **può rendere intelligibile una scelta già contenuta nell’offerta, non introdurre una scelta nuova**.

Se altri documenti individuano inequivocabilmente il prodotto, un codice errato o una denominazione imprecisa possono essere spiegati; se invece sono compatibili più

apparecchiature, indicarne una dopo la scadenza significa completare la proposta. Il TAR ha quindi escluso che Consip potesse ricostruire autonomamente la volontà negoziale del concorrente o consentirgli di precisarla tardivamente, alterando la parità di trattamento (Cons. Stato, 7 febbraio 2024, n. 1238; 28 maggio 2024, n. 4732).

Questa distinzione vale anche quando la fornitura comprende impianti tecnologici, sistemi di climatizzazione, dispositivi per l'efficienza energetica o automazione degli edifici. La possibilità di combinare componenti intercambiabili non dispensa dall'identificare quelli effettivamente offerti, mentre **un errore materiale resta chiaribile soltanto se la soluzione sia già determinabile senza nuove valutazioni o opzioni tecniche**.

La seconda ragione di esclusione riguardava una certificazione Nvidia relativa a specifiche configurazioni hardware per applicazioni di intelligenza artificiale. La legge di gara attribuiva quattro punti al suo possesso e prevedeva l'esclusione se la verifica successiva avesse accertato l'assenza delle caratteristiche dichiarate. L'impresa aveva richiesto il punteggio attestando il possesso della certificazione, ma la soluzione proposta ne era priva. Non era dunque in discussione la libertà di presentare un'offerta senza quella miglioria: la controversia riguardava la corrispondenza tra una qualità espressamente dichiarata e la prestazione concretamente offerta.

Quando una caratteristica migliorativa è facoltativa, il concorrente può scegliere di non proporla, rinunciando al relativo punteggio, senza compromettere la propria partecipazione alla gara. Se invece ne dichiara il possesso per ottenere un vantaggio nella valutazione, quella caratteristica entra a far parte del contenuto vincolante dell'offerta e deve trovare effettivo riscontro nella soluzione proposta.

La **verifica successiva deve quindi accertare se la caratteristica dichiarata per ottenere il punteggio premiale sia effettivamente posseduta**.

Nel caso di specie il TAR ha ritenuto legittima l'esclusione perché l'impresa aveva dichiarato una certificazione che la soluzione proposta non possedeva e la disciplina di gara prevedeva espressamente l'esclusione in questa ipotesi.

La conseguenza sarebbe stata diversa se l'impresa avesse effettivamente posseduto la certificazione, omettendo soltanto di produrre il documento necessario a dimostrarlo. In questo caso la successiva acquisizione della prova avrebbe potuto essere valutata senza modificare il contenuto dell'offerta, nei limiti consentiti dalla disciplina di gara. Quando invece la caratteristica dichiarata non esiste, la produzione di nuovi documenti non può rimediare alla difformità tra quanto promesso e quanto effettivamente offerto. **L'esclusione non dipende quindi dalla semplice mancanza di un documento, ma dall'assenza di una caratteristica che il concorrente aveva dichiarato di possedere**.

Per questa ragione il TAR ha ritenuto legittima l'esclusione anche se la certificazione valeva soltanto quattro dei novanta punti tecnici disponibili. L'impresa avrebbe potuto partecipare senza dichiararne il possesso, rinunciando al relativo punteggio, ma non poteva ottenere quei punti attestando una caratteristica assente nella soluzione proposta. La limitata incidenza della

certificazione sul punteggio complessivo non rendeva quindi sproporzionata l'applicazione della clausola espulsiva.

Il **principio di tassatività delle cause di esclusione**, richiamato dall'**art. 10 del Codice, non elimina la necessità di verificare la conformità sostanziale dell'offerta alle caratteristiche dichiarate**; resta fermo che **le prescrizioni espulsive devono essere chiare, ragionevoli e coerenti con l'oggetto dell'affidamento**.

L'impresa aveva inoltre invocato **l'equivalenza delle prestazioni della propria soluzione**. Il TAR ha respinto l'argomento perché **una dichiarazione del produttore sulla comparabilità tecnica non dimostrava il possesso della certificazione richiesta, riferita a configurazioni sottoposte a verifiche specifiche**. La distinzione non implica che una determinata certificazione possa essere imposta in ogni gara senza ammettere alternative: **le specifiche tecniche e i mezzi di prova devono rispettare le condizioni previste dal Codice, anche alla luce degli artt. 79 e 105 e dell'allegato II.8, e non possono privilegiare arbitrariamente un produttore**.

Nel caso concreto, tuttavia, la disciplina di gara non consentiva l'attribuzione dei punti sulla base di attestazioni alternative e, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, la certificazione era disponibile per più soluzioni presenti sul mercato. Non risultava quindi dimostrato che la mancata disponibilità della certificazione dipendesse da circostanze non imputabili all'operatore. Soprattutto, l'equivalenza prestazionale invocata non risolveva il problema originario: l'impresa aveva dichiarato il possesso di una specifica certificazione, non semplicemente proposto un prodotto diverso da valutare come equivalente.

Il riconoscimento della legittimità dell'esclusione ha inciso anche sulle ulteriori contestazioni rivolte contro l'aggiudicazione all'altra impresa: venuto meno l'interesse alla riammissione, tali censure sono state dichiarate improcedibili, pur essendone stata esaminata l'infondatezza. La diversa valutazione delle imprecisioni riscontrate nell'offerta dell'aggiudicataria non integrava una disparità di trattamento, poiché in quel caso i prodotti risultavano identificabili sulla base della documentazione presentata.

La sentenza chiarisce quindi che le omissioni possono essere sanate mediante chiarimenti soltanto quando gli elementi già presenti nell'offerta consentano di individuare con certezza la soluzione proposta, senza introdurre successivamente caratteristiche o componenti non definite al momento della presentazione. Quando invece la verifica riguarda una caratteristica dichiarata per ottenere un punteggio premiale, occorre accertare se questa sia effettivamente posseduta, distinguendo la semplice mancanza della documentazione probatoria dall'assenza della qualità dichiarata. Queste verifiche consentono di evitare sia le esclusioni fondate su errori meramente formali sia il completamento tardivo delle offerte o l'attribuzione di punteggi per caratteristiche che il concorrente non è in grado di garantire.

Pubblicato il 21/10/2026

N. 16626/2026 REG.PROV.COLL.

N. 08551/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8551 del 2026, proposto da:

Converge S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in

relazione alla procedura CIG BBC9E18399, rappresentata e difesa

dall'avvocato Marco Albanese, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

contro

Consip S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Claudio Guccione in Roma, via Po, n.2;

nei confronti

Bsistemi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Capotorto, Riccardo Calvara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

- del provvedimento di esclusione di Converge s.r.l. dall'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per conto di Sogei S.p.A. per l'affidamento della fornitura di Sistemi di AI per Sogei (ID 3004), comunicato in data 21 luglio 2026 con nota prot. n. 27295;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace della medesima procedura disposto in favore di Bsistemi S.p.A., comunicato in data 24 luglio 2026;

- dei verbali di gara, in parte qua;

- nonché, ove occorra: della richiesta di chiarimenti prot. n. 00026068 del 9.7.2026; del paragrafo 25.1 del Capitolato d'oneri; del criterio di valutazione 4.1 della tabella di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 19.2 del Capitolato d'oneri e della risposta al chiarimento n. 16 della seconda tranche;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura e a conseguire l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico ID 3004, quale prima classificata della graduatoria;

- nonché, in via subordinata - anche strumentale - dell'interesse all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicataria Bsistemi S.p.A. e alla conseguente riedizione della procedura di gara;

e per la declaratoria di inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto d'appalto medio tempore eventualmente stipulato con la controinteressata, con subentro della ricorrente nel medesimo;

e per la condanna di Consip S.p.A. al risarcimento del danno in forma

specifica mediante riammissione in gara di Converge s.r.l. e aggiudicazione alla stessa dell'Appalto Specifico ID 3004, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno subìto, con riserva di quantificazione in corso di gara e con salvezza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consip S.p.A. e di Bsistemi S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2026 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 31.7.2026 alla Consip Spa ed alla controinteressata, e tempestivamente depositato il 4.8.2026, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- del provvedimento di esclusione di Converge s.r.l. dall'Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per conto di Sogei S.p.A. per l'affidamento della fornitura di Sistemi di AI per Sogei (ID 3004), comunicato in data 21 luglio 2026 con nota prot. n. 27295;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace della medesima procedura disposto in favore di Bsistemi S.p.A., comunicato in data 24 luglio 2026;

- dei verbali di gara, in parte qua;

- nonché, ove occorra: della richiesta di chiarimenti prot. n. 00026068 del 9.7.2026; del paragrafo 25.1 del Capitolato d'oneri; del criterio di valutazione 4.1 della tabella di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 19.2 del Capitolato d'oneri e della risposta al chiarimento n. 16 della seconda tranche;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto;

nonché per l'accertamento:

- del diritto della ricorrente ad essere riammessa alla procedura e a conseguire l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico ID 3004, quale prima classificata della graduatoria;

- nonché, in via subordinata - anche strumentale - dell'interesse all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicataria Bsistemi S.p.A. e alla conseguente riedizione della procedura di gara;

e per la declaratoria di inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto d'appalto medio tempore eventualmente stipulato con la controinteressata, con subentro della ricorrente nel medesimo;

e per la condanna di Consip S.p.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante riammissione in gara di Converge s.r.l. e aggiudicazione alla stessa dell'Appalto Specifico ID 3004, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno subìto, con riserva di quantificazione in corso di gara e con salvezza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa i

summenzionati provvedimenti, a mezzo dei quali la stazione appaltante (Consip S.p.a), ha:

- dapprima proceduto ad escludere dal procedimento selettivo la società odierna ricorrente (di seguito anche solo “Converge”), ritenendo integrate le due seguenti fattispecie espulsive: a) presentazione di offerta parziale (rif. art.70, 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023), per non avere indicato nell’offerta economica, quanto al prodotto “AI Enterprise storage”, il prodotto hardware offerto, ed essendosi invece limitata all’indicazione del software (denominato “HPE Data Fabric”); b) insussistenza della caratteristica premiale di cui al criterio tabellare 4.1 affermata come posseduta in sede di offerta, atteso che il sistema storage AI Enterprise proposto dalla Converge non risulta certificato da Nvidia;

- quindi, completato il procedimento selettivo, aggiudicato la gara alla controinteressata in epigrafe (di seguito anche solo “Bsistemi”).

La gara in esame, funzionale all’acquisizione della fornitura di sistemi di intelligenza artificiale (inclusi servizi connessi e accessori) nell’interesse di Sogei S.p.a. (società a capitale pubblico controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), si è svolta nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione (cd. SDA), organizzato e gestito dalla Consip.

Al termine della valutazione delle offerte, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, venivano sottoposte a valutazione la ricorrente stessa (collocata provvisoriamente in prima posizione con 97,5338 punti), e la controinteressata (seconda e ultima graduata con 90,0155 punti).

In esito all’esclusione della ricorrente, la gara, come detto, veniva aggiudicata alla controinteressata, unico soggetto rimasto in graduatoria.

Avverso i succitati provvedimenti insorgeva quindi l’odierna ricorrente.

3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito rubricate ed esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:

3.1 SUL PRIMO MOTIVO DI ESCLUSIONE: L'OFFERTA RECA IN MODO DETERMINATO LA COMPONENTE HARDWARE DELL'AI ENTERPRISE STORAGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: DELL'ART. 70, COMMA 4, LETT. A); DEI PARAGRAFI 3, LETT. A), E 3.3.2 DEL CAPITOLATO TECNICO E DEI PARAGRAFI 17, 23, 25.1 E 25.3 DEL CAPITOLATO D'ONERI; DELL'ART. 101 DEL D.LGS. 36/2023; DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTE.

Con il primo motivo di ricorso, si contesta il primo motivo di esclusione, sulla asserita "parzialità" dell'offerta economica di Converge per il prodotto "Ai Enterprise storage". Ad avviso della ricorrente, l'indicazione della denominazione della sola componente software (HPE Data Fabric) sarebbe spiegabile con la prassi "propria delle soluzioni storage software-defined, nelle quali il sistema di gestione è il componente che qualifica l'intera piattaforma. La soluzione offerta, come confermato dallo stesso produttore, consiste in un sistema composto e inscindibile, costituito da nodi server fisici aggregati dalla piattaforma HPE Data Fabric".

Non sussisteva poi alcun dubbio sulla volontà negoziale di Converge di offrire un apparato completo di hardware e software, atteso che l'offerta tecnica descrive in modo puntuale anche le componenti "fisiche" dell'offerta (es. nodi con dischi HDD, disponibilità di 10 porte da 200Gbit Eth, ecc.). Lo stesso provvedimento di esclusione, inoltre, dà atto della volontà della società di includere, nell'offerta, la componente hardware, talchè la comunicazione che Converge ha (successivamente alla presentazione dell'offerta) effettuato alla Consip, nella quale ha specificato detta componente (indicando i nodi HPE ProLiant DL360 Gen12), non rappresenterebbe (inammissibile) integrazione postuma, bensì la mera esplicitazione di contenuti già presenti sostanzialmente in offerta.

3.2 SUL SECONDO MOTIVO DI ESCLUSIONE: IL REQUISITO DI CUI AL CRITERIO 4.1 È SOSTANZIALMENTE POSSEDUTO E LA SUA IDONEITÀ È COMPROVATA; IL DINIEGO DI OGNI VALUTAZIONE DI EQUIVALENZA È INTRINSECAMENTE CONTRADDITTORIO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 79 E 105 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ALLEGATO II.8 AL MEDESIMO DECRETO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EUROUNITARI DI EQUIVALENZA E PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PARAGRAFO 25.3 DEL CAPITOLATO D'ONERI E DELL'ALLEGATO 14. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ.

Con il secondo motivo di ricorso, si contesta il secondo motivo di esclusione, in merito all'applicazione della lex specialis (rif. par.23-25 del capitolato d'oneri) e in riferimento alla carenza della certificazione Nvidia per il prodotto "Ai Enterprise storage" (criterio 4.1).

Secondo la prospettiva di parte ricorrente anche l'esclusione per tale aspetto sarebbe illegittima, in quanto:

- l'attestazione in merito al possesso di detta certificazione è stata sottoscritta dal produttore HPE (cd.OEM), e non da Converge, talchè a quest'ultima, del tutto incolpevole, non potrebbe mai essere ascritta la situazione asseritamente espulsiva;

- la certificazione di cui trattasi rientra in un programma di qualificazione (NVIDIA Certified Storage Systems") gestito direttamente dalla casa madre (Nvidia). Inoltre, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 79 e 105 del d.lgs. 36/2023 e con l'Allegato II.8 al medesimo d.lgs., il software indicato (HPE Data Fabric) soddisfa condizioni tecnico-performative del tutto equipollenti. Sul tema, quindi, è censurabile anche la mancata valutazione di equipollenza a cura della stazione appaltante.

3.3 IN VIA SUBORDINATA: IN OGNI CASO, L'ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICA SU UN CRITERIO MERAMENTE PREMIANTE NON PUÒ TRADURSI IN ESCLUSIONE, MA UNICAMENTE NELLA NON ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 10 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 25.1 DEL CAPITOLATO D'ONERI; IN SUBORDINE, NULLITÀ E/O ANNULLABILITÀ DELLA

CLAUSOLA AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SPROPORZIONE E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA.

In via subordinata, qualora fosse giudicata persuasiva la tesi della effettiva, mancata comprova del requisito di cui al criterio 4.1, si afferma che, al più, l'unica conseguenza legittimamente possibile sarebbe stata la mancata attribuzione del relativo punteggio premiale, pari a 4/90 punti, come si desume altresì dalla disciplina che la lex specialis reca in tema di avvalimento premiale; in tale ipotesi, la ricorrente resterebbe comunque prima nella graduatoria. In ogni caso, a tutto volere concedere, si eccepisce la nullità (rilevabile ex officio) o annullabilità dell'art.25.1 del capitolato d'oneri, per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e del risultato (rif. art.1 d.lgs.n.36/2023) e di concorrenzialità (rif. art.3 d.lgs.n.36/2023), per avere (in tesi) imposto l'esclusione pur a fronte di una carenza di un presupposto afferente ad criterio meramente premiale.

3.4 SUL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA E PER VIZI PROPRI. L'OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIA NON RISULTA CONFORME ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NON È VERIFICABILE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 17.1, 23 E 25 DEL CAPITOLATO D'ONERI. VIOLAZIONE DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Con il quarto motivo di ricorso si impugna il provvedimento di aggiudicazione in favore dell'odierna controinteressata.

In primo luogo, si eccepisce l'illegittimità in via derivata, stante la ritenuta illegittimità dell'avversato provvedimento di esclusione di Converge, per quanto sopra illustrato.

Il provvedimento di aggiudicazione è altresì gravato in via autonoma.

Al riguardo, si deduce che, rispetto all'allegato 14 compilato da Bsistemi, per due codici prodotto della Dell, non risulterebbe possibile individuare i

prodotti offerti (sistemi con GPU per modelli AI di medie dimensioni: DELL, PowerEdge XE9780, cod. 210-BSMY; apparati di rete di interconnessione back-end: DELL, NVIDA SN5610, cod. 210-BSZJ). Con riguardo al modello "NVIDIA SN5610", si contesta inoltre che l'erroneità della denominazione (Nvidia anziché Dell, come sarebbe stato corretto) rende parzialmente indeterminata l'offerta. Ulteriormente, in corrispondenza delle caratteristiche dei Rack, si contesta che il modello "Armadio rack APC NetShelter SX 42U", Codice prodotto "A6820485" non identificherebbe un armadio rack APC NetShelter SX 42U, bensì una PDU APC (ossia una semplice apparecchiatura elettrica e non un armadio rack) della Schneider Electric NetShelter, a cui corrisponde, non a caso, il relativo codice prodotto (AP8886).

Si eccepisce quindi la complessiva disparità di trattamento con la situazione della Converge e la superficialità delle valutazioni della stazione appaltante, talchè, delle due l'una, o (anche) l'offerta di Bsistemi è viziata (e anch'essa va dunque esclusa dalla gara) oppure, ammessa l'offerta di Bsistemi, va considerata valida anche quella di Converge.

3.5 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE: SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA LEX SPECIALIS, OVE INTESA NEL SENSO FATTO PROPRIO DALLA STAZIONE APPALTANTE, E DELL'INTERA PROCEDURA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10 E 108 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE, PAR CONDICIO, EQUIVALENZA E MASSIMA PARTECIPAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E SVIAMENTO.

In via ulteriormente subordinata, laddove fosse ritenuto che il criterio 4.1, il chiarimento n. 16 e il par. 25.1 del Capitolato d'oneri - nella lettura congiunta fatta propria dalla stazione appaltante- imponessero a pena di esclusione la formale inclusione della soluzione storage nell'elenco NVIDIA Certified Storage Systems, tali previsioni sarebbero illegittime, con conseguente illegittimità dell'intera procedura di gara, atteso che solo il produttore DELL disponeva dell'effettiva possibilità di conseguire detta certificazione, per via dell'obbligo imposto dalla lex specialis che imponeva il requisito essenziale RE1, in merito alla riconducibilità di tutti gli apparati hardware ad un unico produttore. Non trattandosi di requisito di natura

escludente, ma di un criterio di natura premiale, si propone la relativa impugnazione della lex specialis, con conseguente necessità di caducazione dell'intero procedimento selettivo.

3.6 VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO (ART. 5 DEL D.LGS. 36/2023). ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Si contesta la violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, di cui all'art.5 d.lgs.n.36/2023, nella misura in cui la sanzione dell'esclusione è stata comminata in danno dell'odierna ricorrente, la quale tuttavia:

a) ha confidato nella dichiarazione resa (sulla certificazione Nvidia) dal produttore di riferimento (HPE), unico soggetto titolato a renderla in base alla lex specialis;

b) si è conformata alla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, che non consentiva di rendere dichiarazioni esplicative sul punto.

Parte ricorrente proponeva altresì istanza istruttoria/verificazione sulle tematiche tecniche emarginate.

4. La Consip S.p.a si costituiva in giudizio, in data 5.8.2026, per resistere al ricorso.

Seguiva la costituzione in giudizio, in data 6.8.2026, della controinteressata Bsistemi S.p.a, per avversare parimenti le ragioni del ricorso.

Le parti depositavano articolate memorie difensive e copiosa documentazione in vista dell'esame della domanda cautelare.

5. In esito alla camera di consiglio del giorno 2.9.2026, il Collegio respingeva la domanda cautelare, con ordinanza 4779/2026 del 2.9.2026, fissando contestualmente al 7.10.2026 l'udienza pubblica per la trattazione nel merito.

6. Seguiva la presentazione di articolate memorie difensive, anche in replica.

Inter alias, le parti intimate, oltre ad insistere per la complessiva reiezione nel merito delle censure di merito, sollevavano le seguenti eccezioni in rito.

La difesa della Consip deduceva:

a) inammissibilità, per difetto di interesse, del quarto motivo di ricorso, atteso che, laddove si reputasse fondata l'esclusione di Converge, quest'ultima (in quanto concorrente definitivamente e legittimamente esclusa) non avrebbe titolo per sindacare l'aggiudicazione successiva a Bsistemi;

b) irricevibilità del quinto motivo di ricorso, nella misura in cui si pretende di impugnare ora la lex specialis pur a fronte di una previsione che per forza di cose avrebbe portata escludente, come tale soggetta all'onere di immediata impugnazione del bando.

La difesa della controinteressata prospettava:

c) inammissibilità del terzo motivo di ricorso, per mancata impugnazione del par.25.2 del capitolato d'oneri e, comunque, irricevibilità per tardività;

d) inammissibilità del quarto motivo, secondo quanto già evidenziato dalla difesa della Consip, nonché in relazione alla pretesa di sindacato sulla discrezionalità tecnica della Commissione di gara;

e) inammissibilità del quinto motivo, per carenza di interesse, stante la mancata impugnazione del par.25.2 del capitolato d'oneri.

7. All'udienza pubblica del 7.10.2026 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.

8. Il Collegio rileva, dapprima, che, con l'odierno ricorso, Converge impugna, cumulativamente, sia il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi, che l'aggiudicazione successiva a favore

di Bsistemi, quest'ultima sia per (supposta) illegittimità in via derivata, che per ragioni autonome.

Atteso che la valutazione sulla legittimità o meno del provvedimento di esclusione riveste carattere pregiudiziale, sia dal punto di vista logico che per effetto della graduazione dei motivi operata dalla ricorrente, il Collegio inizia l'esame dei primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'esclusione in riferimento ad entrambe le ragioni fondanti, siccome individuate dalla stazione appaltante.

La lettura di tale provvedimento consente infatti agevolmente di ritenere che l'atto abbia natura plurimotivata (con la ovvia conseguenza che la fondatezza anche di un solo motivo di esclusione rende legittima l'espulsione dal procedimento), nella misura in cui la Consip ha ritenuto che:

a) Converge abbia presentato un'offerta parziale, come tale invalida ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;

b) risulta altresì integrata la fattispecie espulsiva di cui all'art.25.1 del capitolato d'oneri, per insussistenza di una caratteristica migliorativa pur affermata in offerta.

8.1 Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la sussistenza dell'offerta parziale.

L'oggetto del contendere riguarda la formulazione, nell'offerta economica, del prodotto "AI ENTERPRISE STORAGE". Nello schema d'offerta (v. all.to n.21 deposito di parte ricorrente del 4.8.2026), la ricorrente, in corrispondenza della voce "AI ENTERPRISE STORAGE - Modello del prodotto offerto", ha indicato (unicamente) il seguente modello: "HPE Data Fabric", che risulta un modello di software (e non hardware, dunque), omettendo di indicare altresì la componente hardware abbinata al software indicato in offerta. Analogamente, nell'all.to 14 (a sua volta allegato all'offerta e sottoscritto dal produttore HPE- v. all.to n.15 dep. cit.), funzionale all'espletamento delle verifiche tecniche a comprova, nella sez. 3 (dichiarazioni preliminari), ha indicato come modello "HPE Data Fabric".

E’ pacifico, peraltro, che per il prodotto “AI ENTERPRISE STORAGE”, i paragrafi 3, lett. a), e 3.3.2 del Capitolato Tecnico richiedessero l’indicazione contestuale sia del software che del correlato apparato hardware.

Su tale specifica circostanza, oltre che sul secondo profilo di esclusione (v. infra, par.8.2) la Consip ha effettuato apposita interlocutoria con la società (rif. nota prot.n.26068 del 9.7.2026- v. all.to n.11 deposito cit.), riscontrata dall’operatore economico in data 15.7.2026 (v. all.to n.10 deposito Consip del 31.8.2026), unitamente ad una lettera del produttore HPE (rif. nota del 15.7.2026, v. all.to n.16 dep. Converge cit.).

In tali comunicazioni, certamente successive alla presentazione delle offerte ed alla relativa valutazione, Converge assume che la soluzione proposta si compone sia del software (HPE Data Fabric- cod. S0M34AAE), che dell’hardware, nello specifico indicato in “sei nodi server fisici HPE ProLiant DL360 Gen12 (cod. P72176-B21)”.

L’indicazione del solo software sarebbe spiegata, oltre giustificabile, con il fatto che, nella prassi commerciale, il produttore HPE indica con la denominazione “HPE Data Fabric” una soluzione multicomponente, nella quale (oltre tutto) la componente software è quella più caratterizzante; ciò non toglierebbe valore alla circostanza per cui l’offerta tecnica è strutturata in modo tale per cui al software si affiancano sei nodi server fisici aggregati alla piattaforma (hardware), nel rispetto delle previsioni di capitolato, e che anche il prezzo fosse tarato sulla compresenza di siffatte componenti.

L’argomentazione di parte ricorrente non convince.

In primo luogo, si osserva che, come rilevato dalla stazione appaltante, nell’offerta economica di Converge è indicato, quale prodotto per lo storage, unicamente il modello “HPE Data Fabric”; analogamente, nell’all.to n.14 presentato a corredo dell’offerta, al par.3, è (coerentemente) indicato solo il riferimento al modello “HPE Data Fabric”, associandolo ad un codice prodotto (S0M34AAE) riferito a tale prodotto software.

Viceversa, la tipologia di prodotto-server da associare al software HPE Data Fabric, per l'Ai Enterprise storage, ossia il HPE ProLiant DL360 Gen12 (cod. P72176-B21), compare solo nel riscontro postumo fornito a seguito dell'interlocutoria avviata dalla stazione appaltante. Inoltre, come dichiarato dal produttore nell'all.to 14 con riguardo al criterio 4.1 (certificazione Nvidia), "HPE Data Fabric e' una soluzione software che puo' essere implementata su diversi hardware", talchè non si conviene con la prospettazione difensiva della ricorrente secondo cui, indicato il software in questione, la componente hardware, se non determinata a priori, era comunque, oggettivamente e senza possibilità di errori, determinabile ex post.

Nondimeno, va considerato che l'art.101, co.1, lettere a) e b) d.lgs.n.36/2023 esclude la sanabilità delle omissioni che riguardano l'offerta (cd. soccorso istruttorio), essendo invece ammissibili chiarimenti diretti a precisare il contenuto dell'offerta (cd. soccorso procedimentale- rif. art.101, co.3).

Nella fattispecie in esame, l'avallo della prospettiva patrocinata dalla ricorrente postulerebbe non già di chiarire il significato di un dato presente nell'offerta, bensì, inammissibilmente (pena cioè la frustrazione dell'art.101, co.1, lett. a-b) e, con essa, del generale principio della par condicio), di integrare un elemento del tutto mancante quale l'indicazione dell'hardware per l'Ai Enterprise Storage (cfr., quam multis, sul divieto di integrazione postuma, Consiglio di Stato, 7.2.2024, n.1238; Consiglio di Stato, 12.12.2023, n.10689; Consiglio di Stato, 28.5.2024, n.4732).

Non scalfisce l'assunto che precede neppure la possibilità, sostenuta sempre dalla ricorrente, di un'integrazione ermeneutica dell'offerta, sulla base del fatto che l'elemento software assume-va valenza maggiormente caratterizzante, rispetto all'hardware, talchè sarebbe stato doveroso (oltre che agevole), per la stazione appaltante, individuare il modello hardware poi espressamente "confermato" in sede di chiarimenti.

L'adesione a tale impostazione, tuttavia, determinerebbe, stante l'assenza di una chiara, espressa e inequivoca volontà negoziale dell'impresa offerente, la sostituzione, nel procedimento selettivo, della voluntas della

Commissione di gara (o comunque della stazione appaltante) rispetto a quella dell'operatore economico, che ha l'onere di manifestare, ab origine, il contenuto dell'offerta (e ciò, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui:

" a fronte, pertanto, di una previsione della lex specialis di gara che inequivocabilmente richiede, pena la esclusione, una offerta economica /tecnica completa dell'elencazione dei singoli prodotti offerti, non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un'offerta tecnico economica mancante della indicazione di taluni prodotti espressamente richiesti.

Per giurisprudenza consolidata l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650, T.A.R. Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970, TAR Umbria, Perugia, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542).

Né la carenza dell'offerta economica e tecnica può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, perché tale possibilità in ordine a eventuali profili di carenza e/o inintelligibilità dell'offerta tecnica e/o economica è strettamente presidiata e limitata anzitutto dalla lettera dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti "(…) con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (…)".

E' pacificamente riconosciuto da un consolidato giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V , 22 ottobre 2018, n. 6005); (…)" (TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661); e deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio in merito a "carenze strutturali" dell'offerta tecnica, giacché "(…) le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o

indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V , 13 febbraio 2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice" (Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140) (da Consiglio di Stato, 21.3.2022, n.2003).

Nella circostanza, come detto, l'indicazione del prodotto hardware, abbinato al software HPE Data Fabric, è completamente assente e, oltre tutto, è lo stesso produttore ad affermare che il software in questione è suscettibile di abbinamento ad una pluralità di server; non è rilevante valutare se il ProLiant DL360 Gen12 sia l'unico o meno in grado realizzare compiutamente il progetto d'offerta tecnica, dal momento che l'indicazione di tale hardware è postuma rispetto alla presentazione dell'offerta e, occorre rammentarlo, la lex specialis, all'art.17.1 (ultimo periodo) richiedeva espressamente "di indicare nell'Offerta Economica la marca e il modello dei prodotti offerti".

Infine, lo schema d'offerta economica era a testo libero e, quindi, ben poteva (recte: doveva) Converge indicare anche il modello hardware.

8.2 Con il secondo motivo, parte ricorrente rivolge le proprie censure sull'ulteriore causa di esclusione ritenuta integrata dalla Consip. Va rimarcato, in ogni caso, che la reiezione del primo motivo di ricorso è pienamente sufficiente ad acclarare la legittimità del gravato provvedimento di esclusione.

Come esposto nella parte narrativa, all'esito del subprocedimento di cui agli artt.25.1 e 25.2 del capitolato d'oneri, si è svolta la verifica, in capo all'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti tecnici minimi, nonché di quelli tabellari migliorativi.

Nello specifico, l'attenzione della Consip ha riguardato la dichiarazione resa da Converge sul criterio tabellare n.4.1 del capitolato d'oneri. Ai sensi di tale disposizione, si prevede-va l'assegnazione "di 4 punti (on/off) se il Sistema AI Enterprise Storage offerto rientra tra quelli ufficialmente certificati da NVIDIA per le soluzioni DGX SuperPOD, come da elenco pubblicato da NVIDIA, a comprova della piena idoneità e integrazione in tali

architetture”.

Peraltro, sul tema in questione la Consip aveva fornito ai competitors il chiarimento n.16, con il quale aveva negato la possibilità di attribuzione del punteggio premiale (modalità on/off) in assenza di una formale certificazione “NVIDIA DGX SuperPOD”, e ciò a prescindere da ogni valutazione eventuale di equipollenza prestazionale.

Converge, in sede di offerta tecnica, per la voce di cui al criterio 4.1, ha dichiarato di possedere la certificazione (“Sistema di Storage CERTIFICATO da Nvidia”), di fatto non posseduta.

Inoltre, nell’all.to 14 (modello per la dichiarazione a comprova) il produttore HPE ha riscontrato con il “SI” il campo sul rispetto della caratteristica (è evidente che, in forza del principio di autoresponsabilità, corollario dei principi di buona fede e correttezza, Converge risponde per definizione delle eventuali omissioni ascrivibili al produttore).

Converge, in definitiva, ha dichiarato di avere diritto al punteggio premiale, pur precisandosi (nell’allegato 14) che: a) il prodotto offerto non rientra fra i prodotti ufficialmente certificati da Nvidia; b) Nvidia certifica solo architetture hardware predefinite, come sistemi di AI Enterprise Storage per DGX SuperPOD, mentre Data Fabric si può associare a diversi hardware e quindi non è certificabile da Nvidia; c) in ogni caso, la soluzione offerta permette di raggiugere prestazioni equivalenti, come attestato da HPE con apposita comunicazione trasmessa alla stazione appaltante.

Si ritiene che l’operato della stazione appaltante sia immune dai vizi ascritti dalla ricorrente, ove si consideri che:

- Converge, come confermato anche dalla dichiarazione del produttore nell’all.to 14, non può vantare, per l’Ai Enterprise storage offerto in gara, la certificazione Nvidia prevista dal criterio 4.1, la cui declaratoria richiedeva invece ad hoc per l’attribuzione, in modalità tabellare on/off, dei 4 punti premiali a valere sull’offerta tecnica. Con il chiarimento n.16, peraltro, la Consip aveva confermato di non volere tenere in conto certificazioni/dichiarazioni equipollenti, non confermando la prospettazione

del richiedente;

- l'art.25.1 del disciplinare, confermato dall'art.25.2, rende doverosa la verifica tecnica (anche) sui requisiti tabellari (tranne su quello di cui al punto n.11) e prevede la sanzione dell'esclusione in caso di esito negativo del subprocedimento di comprova. La stazione appaltante, quindi, ha dato applicazione ad un'inequivoca, vincolante previsione della lex specialis. Come risulta evidente, l'esclusione non è imputabile al mancato possesso in sé delle condizioni per l'assegnazione del punteggio premiale, ma deriva dalla oggettiva insussistenza di una caratteristica tecnica espressamente affermata in offerta (parallelamente alla richiesta di assegnazione del punteggio), all'esito del contraddittorio fra le parti. Si evidenzia vieppiù che, formalmente, la Consip non ha contestato la falsa dichiarazione, rilevante quale causa di esclusione suscettibile di essere annoverata nell'alveo dei gravi illeciti professionali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.95, co.1, lett.e) e 98, co.3, lett. b) d.lgs.n.36/2023, preferendo fondare l'esclusione sull'integrazione della (seconda) fattispecie espulsiva declinata autonomamente dalla lex specialis (probabilmente ritenendo di valorizzare la particolarità del caso);

- in merito alla tematica, evocata da parte ricorrente, di fare ricorso al meccanismo dell'equipollenza, in supposta applicazione degli artt.79 e 105 d.lgs.n.36/2023 (unitamente all'Allegato II.8 al medesimo decreto legislativo, si osserva, preliminarmente, che l'equipollenza era da escludersi in radice per via del particolare tenore della lex specialis (declinatoria del criterio 4.1, chiarimento n.16), che- in disparte ogni valutazione sulla legittimità della lex specialis, che sarà oggetto di analisi infra, in relazione ai successivi motivi di ricorso)- non ammetteva la possibilità di fruire, ai fini del punteggio premiale ivi configurato (4 punti), di certificazioni diverse da quella ufficialmente rilasciata da Nvidia. Nondimeno, la stazione appaltante ha comunque valutato la sussistenza delle condizioni di equipollenza, ai sensi dell'Allegato II.8, giungendo ad escluderne la praticabilità, in assenza del relativo presupposto (impossibilità di accesso per l'operatore economico).

Sul punto, si osserva che parte ricorrente avrebbe infatti potuto, innanzi tutto, offrire un prodotto certificabile da Nvidia (per ottenere il punteggio

premiale), ovvero rinunciare all'attribuzione dei 4 punti premiali.

Dal documento prodotto in giudizio dalla stessa parte ricorrente (all.to n.26 dep. cit.), si evince infatti che, per le soluzioni storage, Nvidia ha certificato diversi modelli di una pluralità di produttori. Inoltre, appare dirimente rilevare, sulla base di quanto precisato nell'all.to 14, che HPE Data Fabric, per la sua configurazione flessibile, non è suscettibile, a priori, di essere oggetto di analisi di benchmarking e quindi certificabile "staticamente", potendo essere abbinata ad una molteplicità di server.

Ai fini dell'ammissibilità del meccanismo dell'equipollenza, difetta quindi il presupposto della non imputabilità all'operatore economico della mancata certificazione.

Per converso, condividere il ragionamento della ricorrente, teso a prospettare l'applicazione del principio di equivalenza nella fattispecie, significherebbe, in pratica, ammettere non l'equipollenza fra certificazioni diverse, bensì l'equiparazione di una dichiarazione resa dal produttore (HPE) con quella rilasciata da un soggetto terzo rispetto alla gara (Nvidia), che presenta, nell'ottica discrezionalmente palesata della stazione appaltante nella lex specialis, maggiori garanzie di credibilità e affidabilità, senza poi sottacere l'evidenza che tale certificazione aveva, nel complesso dei punti assegnabili all'offerta tecnica (90 punti complessivi), un peso del tutto marginale (4 punti per il criterio 4.1), come confermato dal fatto che, senza i quattro punti, Converge, se non fosse stata (legittimamente) esclusa (imputet sibi), si sarebbe aggiudicata l'appalto.

8.3 Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata per l'ipotesi di mancato accoglimento della precedente doglianza, la ricorrente assume che, anche laddove si reputasse che il possesso del requisito di cui al criterio 4.1 non sia stato comprovato, l'unica conseguenza possibile sarebbe la mancata attribuzione del punteggio premiale e, ulteriormente, la nullità/annullabilità dell'art.25.1 del capitolato d'oneri.

In via preliminare il Collegio scrutina, respingendole, le eccezioni in rito formulate dalla difesa della controinteressata in merito al terzo motivo di ricorso.

Al riguardo, si osserva che:

a) non è predicabile la tesi dell'inammissibilità per mancata impugnazione dell'art.25.2 del capitolato d'oneri, atteso che tale disposizione è sostanzialmente riproduttiva, nel contenuto, dell'art.25.1 del capitolato, oggetto di impugnazione nell'ambito del terzo motivo;

b) non è parimenti fondata l'eccezione di tardività, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, in forza del quale le clausole che non hanno carattere escludente ben possono (recte: devono) essere gravate unitamente all'atto applicativo, allorchè si manifesta la loro lesività (cfr., quam multis, Tar Roma, 23.7.2025, n.14660; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenze nn.ri 1/2003; 4/2018). Nella circostanza, non v'è dubbio che la clausola di cui si discute non impediva né la partecipazione di Converge, né tantomeno la possibilità di presentare offerta, essendo l'esclusione ascrivibile, essenzialmente, alla scelta della società di affermare nell'offerta, contro il vero, il possesso del requisito sotteso all'assegnazione del criterio premiale 4.1.

Il motivo è infondato nel merito.

Si è già osservato che non può reputarsi integrata la sussistenza del requisito relativo al criterio premiale 4.1.

Ulteriormente, si deve evidenziare che, in forza del carattere plurimotivato del provvedimento di esclusione, l'eventuale accoglimento del terzo motivo lascerebbe intatta la determinazione di esclusione, in relazione alla presentazione dell'offerta parziale.

Chiariti tali aspetti, e sottolineato, ancora una volta, che l'esclusione è derivata dalla oggettiva insussistenza di quanto positivamente asserito in offerta dal concorrente, per la stazione appaltante si imponeva, senza margini di discrezionalità ovvero possibilità di disapplicazione, il regime espulsivo stabilito dall'art.25.1 del capitolato, confermato dall'art.25.2; viceversa, la (semplice) mancata attribuzione del punteggio sarebbe scattata solo nel caso in cui l'operatore non avesse dichiarato di possedere la certificazione ufficiale Nvidia per lo storage ivi delineato.

Occorre allora valutare se siano fondate o meno le affermazioni di nullità/annullabilità della clausola espulsiva recata dall'art.25.1 del capitolato d'oneri.

La tesi della nullità si fonda, nell'impostazione predicata dalla difesa della ricorrente, sulla pretesa violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato all'art.10, co.2 del d.lgs.n.36/2023.

La tesi in questione non può essere accolta, in quanto il principio di tassatività si applica solo ai requisiti generali di ammissione alle gare, stante l'espresso richiamo che il succitato comma 2 opera ai requisiti di cui agli artt.94 e 95 d.lgs.n.36/2023 (che per l'appunto regolano i requisiti generali o morali per l'accesso ai pubblici incanti). Per gli aspetti diversi e ulteriori, si riespande invece il potere discrezionale della stazione appaltante nella creazione della lex specialis, come implicitamente si ricava dal successivo co.3 dell'art.10, che riguarda nello specifico i requisiti cd. speciali per l'accesso alle gare e che, per l'eadem ratio, non può che estendersi anche alle modalità di conformazione delle offerte ed ai criteri di aggiudicazione (cfr., in tal senso, Tar Roma, 2.12.2024, n.21577).

Si tratta poi di verificare se sia sostenibile la tesi della annullabilità per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e risultato.

L'argomentazione non è condivisibile.

In linea di principio, non si può negare il potere della p.a. di sanzionare la mancata comprova del presupposto sotteso all'assegnazione del punteggio premiale, posto l'interesse a responsabilizzare maggiormente gli operatori economici e ad evitare aggravi procedimentali a seguito della valutazione delle offerte, scoraggiando dichiarazioni che poi si rivelano infondate.

La previsione è dunque astrattamente:

- ragionevole, in quanto tutela un interesse meritevole della stazione appaltante;

- non eccedente il canone della proporzionalità, in quanto la sua applicazione presuppone la violazione del dovere di autoresponsabilità dell'operatore economico;

- non contraria al principio del risultato (rif. art.1 d.lgs.n.36/2023), tendendo a favorire, sia pure in modo indiretto, la celerità e la semplificazione del procedimento selettivo (cfr. art.1, co.2, secondo periodo, d.lgs.n.36/2023), con la garanzia al contempo di affidabilità derivante dalla certificazione rilasciata direttamente da un soggetto (Nvidia) diverso dal competitor e dal produttore.

Peraltro, la clausola espulsiva di cui all'art.25.1 del capitolato non punisce la carenza meramente documentale in relazione al criterio premiale (ipotesi nelle quali la giurisprudenza ha talvolta stigmatizzato i provvedimenti espulsivi per mancata comprova- v. Tar Napoli, n.4110/2026), bensì, ben più gravemente, i comportamenti per effetto dei quali l'operatore economico abbia presentato, in definitiva, un'offerta che non è in grado di rispettare (dichiaro di avere la certificazione che in effetti non ho) o comunque un'offerta impraticabile: in simili evidenze, l'esclusione è immanente alla necessità di non contrattare con un soggetto che non possa o non voglia, programmaticamente, mantenere fede ad un impegno assunto in sede d'offerta, posto che la dichiarazione sulla sussistenza di un requisito sotteso all'assegnazione di un punteggio premiale costituisce, al pari degli elementi essenziali e indefettibili, un impegno negoziale vincolante.

Vieppiù, l'assunto che precede non determina l'iper-tutela della stazione appaltante e, per l'effetto, l'iper-responsabilizzazione dell'operatore economico, dovendosi sempre valutare se l'applicazione di siffatte clausole in concreto, ossia in relazione alla fattispecie in esame, comprometta la realizzazione delle finalità, di indubbia rilevanza generale, di cui agli artt.2 (principio della fiducia) e, soprattutto, 5 (buona fede e tutela dell'affidamento), da perimetrarsi sui comportamenti reciproci delle parti (stazioni appaltanti, operatori economici).

Nella circostanza, si ritiene che l'applicazione della clausola di cui all'art.25.1 sia ampiamente giustificata, posto che:

a) la declinatoria del criterio 4.1 postulava, expressis verbis, il riferimento alla certificazione ufficiale Nvidia ivi considerata;

b) con il chiarimento n.16, Consip aveva precisato che non erano consentite valutazioni alternative o di equipollenza;

c) Converge, pur non possedendo detta certificazione per le ragioni sopra più volte menzionate, ha deciso ugualmente di dichiarare, per il criterio 4.1, “Sistema di Storage CERTIFICATO da Nvidia”, nonostante la consapevolezza dell’insussistenza di detta specifica certificazione.

8.4 Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente censura il provvedimento di aggiudicazione, adottato da Consip in favore dell’odierna controinteressata, originariamente seconda graduata e unico soggetto rimasto in gara a seguito dell’esclusione della ricorrente. Il motivo prospetta l’illegittimità sia in via derivata che per vizi propri.

Il Collegio esamina, con priorità, le eccezioni in rito sollevate dalle difese delle parti intimate.

E’ fondata l’eccezione di inammissibilità (da riqualificarsi più propriamente in termini di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse), in ragione della legittimità del provvedimento di esclusione.

Sul punto, si impone l’applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in forza del quale “L'interesse alla riedizione della procedura quando l'esclusione viene giudicata legittima costituisce un interesse di mero fatto, venendo comunque a mancare nel ricorrente escluso la posizione qualificata e differenziata rispetto agli atti di gara che lo legittima ad impugnarli. Infatti, il consolidamento dell'esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura, poiché l'interesse del concorrente legittimamente escluso alla caducazione dell'intera procedura al fine di poter presentare una nuova offerta emendata dai vizi, non è diverso da quello di qualsiasi altro operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha titolo a impugnarne gli atti. A ciò non osta l'astratta non definitività dell'esclusione

rimessa, peraltro, ad un eventuale successivo grado di giudizio, in quanto se si ammettesse la possibilità per il giudice che abbia giudicato legittima l'esclusione del ricorrente di vagliare altresì le censure dallo stesso mosse avverso gli altri atti di gara per mezzo dei motivi aggiunti, si affermerebbe l'esistenza di una giurisdizione amministrativa di tipo oggettivo, estranea al nostro ordinamento, che richiede invece la sussistenza e la permanenza di entrambe le condizioni dell'azione per tutto il corso del giudizio" (da Tar Catania, 7.4.2026, n.1044; v., in senso conf., quam multis, Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2018, n. 3923; 23 marzo 2018, n. 1849; 8 novembre 2017, n. 5161; Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1560).

Ad avviso del Collegio, non osta alla conferma della correttezza di tale assunto il principio di diritto palesato dalla Corte di Giustizia Ue (necessità di scrutinio integrale delle cause di esclusione prospettate in modo incrociato dai primi due graduati) in ipotesi di ricorso incidentale paralizzante (proposto dall'aggiudicatario) e ricorso principale incardinato dal secondo graduato in una graduatoria con due soli concorrenti (sentenza Fastweb- rif. C-100/12) ovvero anche con più graduati (sentenza Puligienica, rif. C-689/13).

In argomento, giova richiamare le conclusioni cui è giunta la sentenza della Corte di Lussemburgo del 21 dicembre 2016 (rif. C-355/15: Bietergemeinschaft 1. Technische Gebäudebetreuung GesmbH, 2. Caverion Österreich GmbH contro Universität für Bodenkultur Wien e VAMED Management und Service GmbH & Co KG), laddove (cfr., in particolare, i par. 31 e 35), la Corte evidenzia come le conclusioni delle sentenze succitate siano applicabili nell'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui (fra l'altro) manchi un pregresso provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante. Nei casi esaminati dalle sentenze Fastweb e Puligienica, la Corte aveva ritenuto, in assenza di una pronuncia espulsiva della stazione appaltante, doveroso l'esame di entrambe le censure escludenti (quella proposta con il ricorso incidentale del primo graduato e quella prospettata dalla ricorrente principale avverso l'ammissione della prima graduata), e quindi meritevole di tutela l'interesse cd. strumentale del ricorrente principale alla riedizione del procedimento, per via della concreta possibilità che, accertata l'invalidità delle offerte o comunque della partecipazione di entrambi i concorrenti

collocati ai primi due posti della graduatoria, la stazione appaltante constati l'impossibilità di aggiudicare l'appalto ovvero di optare, anche in presenza di più graduati, per il ritiro in autotutela della procedura.

Nel caso dell'odierno ricorso, viceversa, esiste già un provvedimento amministrativo escludente (legittimo secondo quanto ritenuto nella presente decisione) e, quindi, non può predicarsi la rilevanza dell'interesse strumentale alla riedizione del procedimento da parte del soggetto legittimamente escluso (ormai parificabile al quisque de populo) in forza della previsione recata dall'art. 2-bis della Direttiva 2007/66/CE- c.d. Direttiva Ricorsi- secondo cui "Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso".

A tale conclusione non osta il fatto che la presente decisione, che ha ritenuto legittima l'esclusione di Converge, sia da quest'ultima impugnabile nelle forme di rito, non potendo il Giudice di prime cure essere obbligato a scrutinare il merito della censura pure in assenza di una condizione dell'azione (sussistenza/permanenza dell'interesse ad agire).

E, del resto, in caso eventuale riforma della presente decisione proprio sul tema dell'esclusione di Converge, l'odierna ricorrente non riceverebbe in concreto alcun vulnus di tutela, posto che il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione travolgerebbe sicuramente anche l'aggiudicazione, secondo il meccanismo dell'invalidità derivata, ferma restando, a questo punto, la ulteriore doverosità del sindacato sui dedotti vizi propri del provvedimento di aggiudicazione a Bsistemi. In tale ipotesi, peraltro, l'accesso alla valutazione di legittimità dell'aggiudicazione non scaturirebbe dal capovolgimento della conclusione suesposta in tema di sopravvenuta insussistenza dell'interesse ad agire, quanto dalla naturale e retroattiva prevalenza della superiore, difforme decisione eventualmente resa in appello, secondo il meccanismo di fisiologica prevalenza della decisione del giudice di secondo grado sulla statuizione di prime cure.

In ogni caso, il Collegio evidenzia, per opportunità e completezza,

l'infondatezza nel merito della censura, con riferimento alle specifiche doglianze prospettate da Converge sulla validità dell'offerta della odierna controinteressata ed avuto altresì riguardo alle efficaci repliche delle parti intimate, posto che la legittimità del provvedimento di esclusione determina, ex sé, l'infondatezza dell'illegittimità in via derivata del provvedimento di aggiudicazione a Bsistemi.

8.4.1 In primo luogo, parte ricorrente afferma che, dalle informazioni ricavabili dall'all.to 14 della Bsistemi (produttore Dell), non sarebbe possibile verificare i codici dei seguenti prodotti: i) sistemi con GPU per modelli AI di medie dimensioni: DELL, PowerEdge XE9780, cod. 210-BSMY

(ii) apparati di rete di interconnessione back-end: DELL, NVDA SN5610, cod. 210-BSZJ. Inoltre, per tale ultimo prodotto, la denominazione corretta sarebbe DELL e non Nvidia.

Sul punto, si osserva che:

1) i prodotti indicati corrispondono a prodotti commercializzati dalla Dell, come da allegati versati in atti dalla difesa della Consip (all.ti nn.19/20 deposito del 31.8.2026);

2) quanto al prodotto con codice SN5610, l'indicazione della marca NVIDIA anziché DELL appare del tutto irrilevante, in quanto trattasi di prodotto di derivazione Nvidia commercializzato da DELL, e in ogni caso il nome SN5610 identifica univocamente il prodotto offerto, senza che possa ritenersi sussistente una situazione di mancanza tout court dell'offerta (come nel caso della Converge, dove il prodotto offerto per lo Storage si riferiva univocamente ed unicamente ad un prodotto software). Al più, ove mai la Consip lo avesse ritenuto opportuno, sarebbe stato possibile il soccorso procedimentale (richiesta di chiarimento per conferma).

8.4.2 Ancora, per i prodotti armadi rack, Converge deduce che il codice prodotto indicato (A6820485) non identificherebbe un armadio rack, ossia la struttura meccanica destinata ad ospitare apparati di information technology, bensì una PDU Apc, ossia dei meri apparecchi elettrici

funzionali alla distribuzione della corrente all'interno dell'armadio rack.

Sul punto, risulta pertinente la controdeduzione della stazione appaltante, secondo cui nell'offerta economica Bsistemi ha indicato il prodotto Armadio Rack NetShelter SX42U a marca DELL, rendendo inequivoca la volontà negoziale di offrire l'armadio rack modello SX42U. Il riferimento al codice prodotto indicato all'all.to 14, apposto a margine dell'indicazione confermativa del prodotto "armadio rack" (che in effetti si riferisce alla PDU Apc), può reputarsi al più una mera imprecisione, dal momento che: a) è inequivoca, giacchè manifestata sia nell'offerta economica che nell'all.to 14, la volontà di offrire il prodotto hardware armadio rack "APC NetShelter SX 42U"; b) il codice prodotto indicato si riferisce comunque ad un elemento accessorio del prodotto offerto, necessario al relativo funzionamento.

8.4.3. In termini generali, Converge lamenta una disparità di trattamento rispetto alla propria offerta, esclusa in una situazione reputata speculare.

Le considerazioni che precedono consentono di respingere anche la suddetta doglianza, posto che, in nessuno dei casi emarginati dalla ricorrente, si è trattato di una mancata indicazione del prodotto offerto (e quindi di parziale indeterminatezza dell'offerta), ma (al più) di una mera imprecisione che, in ogni caso, lasciava impregiudicata l'univoca volontà negoziale della controinteressata di offrire quel determinato prodotto, conformemente all'offerta tecnica ed allo standard di capitolato.

8.5 Con il quinto motivo di ricorso, proposto in via ulteriormente subordinata, la parte ricorrente, con riguardo all'applicazione del punteggio premiale di cui al criterio premiale 4.1, in combinato disposto con l'art.25.1 del capitolato d'oneri, ne propone la congiunta impugnazione, nella misura in cui, ove fosse accolta l'impostazione avallata dalla stazione appaltante, la conseguenza sarebbe la creazione di una indiscriminata barriera all'ingresso, in forza del requisito essenziale RE1, che impone la riconducibilità di tutti gli apparati hardware ad un unico produttore e considerato che, in tesi, solo DELL era in grado di conseguire la certificazione Nvidia.

In argomento, il Collegio osserva, preliminarmente, che la censura è, allo stato, priva di rilevanza, atteso che la stessa intende contestare la formulazione del criterio 4.1 (in combinato disposto con l'art.25.1 del capitolato d'oneri e il requisito essenziale RE1), e non toglie quindi validità alla prima ragione espulsiva (presentazione dell'offerta parziale con riguardo al prodotto Ai Enterprise storage).

In secondo luogo, si rileva che, rispetto alla formulazione della censura così come prospettata dalla ricorrente (indebita restrizione all'accesso), la lex specialis si presentava di natura escludente, ed è quindi anche fondata l'eccezione di irricevibilità, per tardiva impugnazione della lex specialis, evidenziata dalla difesa della stazione appaltante (Cons. St., Ad. Plen., 29.1.2003, n. 1; Ad. Plen., 26.4.2018, n. 4).

In ogni caso, la censura è priva di fondamento, ove si consideri che:

- la piana lettura dell'art.4.1 esclude la lettura escludente del criterio, avente natura premiale: l'esclusione (limitatamente a tale profilo) è imputabile all'affermazione, non veritiera, circa il possesso della certificazione Nvidia, contenuta nell'offerta di Converge;

- la scelta di premiare (peraltro con un punteggio largamente minoritario, tant'è che la ricorrente avrebbe vinto l'appalto, come visto) i concorrenti dotati di detta certificazione rientrava nella piena discrezionalità della stazione appaltante, in una logica di garanzia e affidabilità in merito alla qualità della soluzione "storage" proposta in offerta;

- ad ogni buon conto, come sopra osservato, Nvidia ha certificato soluzioni storage (anche con riguardo alla DGX SuperPOD) pervenute da una molteplicità di produttori, non solo DELL (v. all.to n.26 deposito di parte ricorrente del 4.8.2026).

8.6 Le argomentazioni suesposte, e in particolare quelle riferite al terzo motivo di ricorso, consentono di respingere anche la sesta doglianza, afferente alla pretesa violazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, richiamandosi allo scopo le considerazioni relative alle chiare previsioni della lex specialis (criterio 4.1), siccome integrate e

confermate dal chiarimento n.16, a mezzo della quale la stazione appaltante aveva palesato di non considerare ammissibili, ai fini dell'assegnazione del punteggio premiale, certificazioni o dichiarazioni diverse da quelle ufficialmente rilasciate da Nvidia, non potendo costituire circostanza esimente il fatto di avere confidato nella dichiarazione resa dal produttore, in applicazione del principio di autoresponsabilità che grava sull'operatore economico concorrente, nonché del chiaro tenore della lex specialis.

9. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato, unitamente alle domande accessorie formulate con il ricorso introduttivo (inefficacia del contratto medio tempore sottoscritto con Bsistemi, subentro della ricorrente e risarcimento dei danni), stante la ritenuta legittimità degli atti impugnati.

Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente nei confronti della parte resistente nonché di quella controinteressata, per essere liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore di Consip S.p.a. e di Bsistemi S.p.a., delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2026, con l'intervento dei magistrati:

Francesca Mariani, Primo Referendario

Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore